

Assicurazione contro i Danni da calamità naturali ed eventi catastrofici

Dimensione Calamità Naturali

Modello: CATNA **Edizione:** 03/2025

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINFCATNA **Edizione:** 03/2025

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Presentazione del contratto

Dimensione Calamità Naturali rappresenta la soluzione dedicata alle imprese, diverse da quelle agricole, che vogliono proteggersi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali i sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. L'ubicazione da assicurare deve ricadere nel territorio italiano.

Sono assicurabili le seguenti Partite (vedasi definizione riportata nel "Glossario"):

- Terreno;
- Fabbricato;
- Impianti, macchinari ed attrezzature.

Per ogni Partita scelta, la copertura è costituita dalle seguenti **garanzie obbligatorie**:

- sisma;
- frana;
- alluvione, inondazione ed esondazione.

L'assicurazione può poi essere ampliata acquistando anche le Partite (garanzie opzionali):

- "Merci ed Arredamento";
- "Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro".

Completa l'offerta assicurativa la Sezione "Margine di contribuzione" (garanzia opzionale), per proteggere l'Assicurato dai danni, in termini di riduzione dei ricavi di vendita, subiti a seguito di interruzione dell'attività conseguente ad uno degli eventi assicurati. Il rilascio di questa garanzia è soggetta a preventiva valutazione da parte degli Uffici assuntivi.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che indennizza, nei limiti delle somme indicate nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato, al terreno, agli impianti, macchinari ed attrezzature, nonché alle merci ed all'arredamento, in conseguenza di calamità naturali ed eventi catastrofici.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dai seguenti eventi:

- ✓ Sisma
- ✓ Frana
- ✓ Alluvione, Inondazione, Esondazione.

Altre coperture sempre operanti:

- ✓ Cose presso terzi
- ✓ Partecipazione a mostre e fiere
- ✓ Onorari dei Periti, Auditori e Consulenti
- ✓ Pigionari non percepibili.

Garanzie opzionali:

- ✓ Merci e arredamento
- ✓ Merci e arredamento in aumento
- ✓ Merci ed arredamento posti in locali interrati o seminterrati
- ✓ Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro
- ✓ Spese di riprogettazione e oneri di ricostruzione.

Altre garanzie opzionali:

- ✓ Margine di contribuzione.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo Sara Assicurazioni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ aziende ubicate al di fuori del territorio italiano
- ✗ imprese che esercitano attività agricola



Ci sono limiti di copertura?

La copertura non vale per i danni:

- ! che sono conseguenza dell'azione attiva dell'uomo;
- ! a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi previsti da questa Sezione;
- ! che sono conseguenza di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- ! derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche;
- ! da inquinamento o contaminazione;
- ! derivanti da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- ! da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ! derivanti da allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua);
- ! da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non causata direttamente dagli eventi assicurati;
- ! derivanti da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, da movimento o scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ! derivanti da frane:
 - dovute ad errori di progettazione o costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali, a condizione che il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi ai lavori;
 - frane già note o potenzialmente già note

Inoltre, l'Assicurazione non vale per i danni al fabbricato dove si svolge l'attività dichiarata se questo:

- ! è gravato da abito edilizio;
- ! è gravato da abuso edilizio sorto in un momento successivo alla data di costruzione;
- ! è stato costruito senza le autorizzazioni previste.

Sono infine esclusi i rimborsi per:

- spese sostenute per la demolizione, lo sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro, salvo quanto previsto in caso di sinistro indennizzabile per la Partita Terreno;
- spese di riprogettazione del fabbricato ed i relativi oneri di ricostruzione.



Dove vale la copertura?

La copertura vale per i fabbricati ubicati all'interno del territorio italiano.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - Il Contraente e/o l'Assicurato devono sempre fare dichiarazioni precise e complete su tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio. Se non lo fanno possono perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo e causare la fine dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.).

Corso di contratto - Se, durante la validità dell'assicurazione, il rischio aumenta, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo per scritto a Sara Assicurazioni. In caso di sinistro, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la fine dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Altre assicurazioni - Se esistono o se in seguito sono state stipulate altre assicurazioni per gli stessi rischi, il Contraente deve comunicarlo per iscritto a Sara Assicurazioni. In caso di sinistro il Contraente deve avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il Contraente dolosamente non effettua queste comunicazioni, può incorrere nella perdita dell'indennizzo e nella fine dell'assicurazione (art. 1910 del c.c.).



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato:

- al rilascio della polizza, se il contratto è concluso attraverso un intermediario incaricato da Sara Assicurazioni, oppure
- alla data di stipula se concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile in rate:

- semestrali, con applicazione di un aumento del 3%;
- quadrimestrali, con applicazione di un aumento del 4%;
- trimestrali, con applicazione di un aumento del 4,5%.

Il premio assicurativo può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, intestati a Sara Assicurazioni S.p.A., o all'Agente di Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico con beneficiario l'Agente di Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante, fino all'importo consentito dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico, se disponibile.

Per i contratti stipulati mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio può essere pagato con un sistema di acquisto via web che utilizza i seguenti mezzi di pagamento: carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Ogni modalità di pagamento prevista è effettuata in condizioni di sicurezza.

Il contratto viene poi inviato al Contraente in base alla sua scelta su come ricevere la documentazione contrattuale e pre-contrattuale.

Il prodotto può prevedere (a scelta dell'Assicurato) l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate e del premio.

Il premio delle garanzie previste dal contratto sono soggette all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

Il Contraente può pagare elettronicamente i premi assicurativi successivi al primo anche direttamente dalla sua Area riservata presente sul sito www.sara.it. Per accedervi, può usare le credenziali ricevute al momento della stipula del contratto.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio.

La durata del contratto è annuale.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione si sospende dopo 15 giorni dalla scadenza (dalle ore 24 del quindicesimo giorno).

Il contratto si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento (art. 1901 c.c.).

Le stesse modalità valgono anche in caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo; la copertura quindi finisce alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta delle Parti.

Ad ogni scadenza contrattuale, Sara Assicurazioni propone all'Assicurato il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità comunicando le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Il contratto, se intervengono modifiche tariffarie, può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale.

Sara Assicurazioni comunica al Contraente la variazione di premio almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Le nuove condizioni si intendono accettate se il Contraente paga il nuovo premio.

Se il Contraente non intende accettarle, invia disdetta con raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Non si considera "adeguamento del premio" la variazione determinata dall'indicizzazione.

Sia il Contraente che Sara Assicurazioni possono recedere dal contratto per sinistro.

Il recesso può essere esercitato:

- dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto;
- entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo;
- inviando all'altra Parte lettera raccomandata.

Il recesso, se è esercitato:

- dal Contraente ha effetto dalla data di invio della raccomandata;
- da Sara Assicurazione, ha effetto dopo 30 giorni dall'invio della raccomandata.

Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo.

Il Contraente così ha diritto alla restituzione del premio pagato ma non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, se previsto.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

SEZIONE GARANZIE CALAMITÀ NATURALI

Assicurazione contro i Danni da calamità naturali ed eventi catastrofici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Dimensione Calamità Naturali
Sezione Garanzie Calamità Naturali



Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/03/2025 ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo Sara, con sede legale in Italia in Via Po n° 20 , 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo A.C.I. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno di Sara Assicurazioni è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Il dettaglio delle coperture è disponibile all'interno delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni.

Garanzie Calamità Naturali: copre i danni materiali e diretti al Fabbricato, agli Impianti e macchinari, alle Attrezzature ed al Terreno derivanti dagli eventi di cui all'art.CN.2 della sezione CN (pag.15 delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni).

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: **Condizione aggiuntiva Merci e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati** (art.CN.3.3, pag.16), **Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro** (art.CN.3.4, pag.16)



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni valide per tutte le coperture sotto riportate:

La copertura non vale per i danni:

- a) che sono conseguenza dell'azione attiva dell'uomo;
- b) a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi previsti da questa Sezione;
- c) che sono conseguenza di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- d) derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche;
- e) da inquinamento o contaminazione;
- f) derivanti da: mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- g) da umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione;
- h) derivanti da allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua);
- i) da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non causata direttamente dagli eventi assicurati;
- j) derivanti da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, da movimento o scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- k) derivanti da frane:
 - dovute ad errori di progettazione o costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali, a condizione che il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi ai lavori;
 - frane già note o potenzialmente già note

Inoltre, l'Assicurazione non vale per i danni al fabbricato dove si svolge l'attività dichiarata se questo:

- l) è gravato da abuso edilizio;
- m) è gravato da abuso edilizio sorto in un momento successivo alla data di costruzione;
- n) è stato costruito senza le autorizzazioni previste.




Sono infine esclusi i rimborsi per:

- o) spese sostenute per la demolizione, lo sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro, salvo quanto previsto in caso di sinistro indennizzabile per la Partita Terreno;
- p) spese di riprogettazione del fabbricato ed i relativi oneri di ricostruzione, salvo che non sia stata acquistata l'Estensione di garanzia "Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro" di cui all'articolo CN.3.4. (pag.16 delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito).

SEZIONE GARANZIE CALAMITÀ NATURALI

 Ci sono limiti di copertura?		
Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa per "Alluvione, Inondazione, Esondazione" La copertura "Alluvione, Inondazione, Esondazione" si attiva dopo che è trascorso il termine temporale espresso in giorni indicato sulla Scheda di polizza alla voce "Termini di aspettativa per le garanzie alluvione, inondazione, esondazione".		
Evento / Copertura	Descrizione	Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo
Garanzie Calamità Naturali (art.CN.2, pag.15)	Copre i danni materiali e diretti subiti dalle Partite assicurate a seguito di sisma, frana, alluvione, inondazione, esondazione	Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo sono riportati sulla Scheda di polizza
Cose presso terzi (art.CN.2.1, pag.15)	Copre i danni materiali e diretti subiti dalle Partite assicurate che si trovano presso terzi per riparazioni, lavorazioni, confezionamento ed imballaggio	Scoperto 10% con minimo 1.000 euro, Limite 100.000 euro per sinistro ed anno assicurativo entro il: - 5% della somma "Impianti e macchinari, Attrezzature"; - 20% della somma "Merci e Arredamento"
Partecipazioni a mostre e fiere (art.CN.2.1, pag.15)	Copre i danni materiali e diretti subiti dalle Partite assicurate che si trovano in luogo diverso da quello indicato sulla Scheda di polizza per la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati	Scoperto 10% con minimo 1.000 euro, Limite 100.000 euro per sinistro ed anno assicurativo entro il: - 5% della somma "Impianti e macchinari, Attrezzature"; - 20% della somma "Merci e Arredamento"
Onorari dei Periti, Auditors e Consulenti (art.CN.2.1, pag.15)	Prevede il rimborso delle spese documentate per onorari del perito scelto dall'Assicurato, onorari degli auditors per produrre e certificare informazioni, onorari di architetti/ingegneri/consulenti per riprodurre stime e misurazioni	Entro il 3% dell'indennizzo, con il massimo 25.000 euro.
Pigioni non percepibili (art.CN.2.1, pag.15)	Prevede il rimborso dell'importo dell'affitto non percepito dal proprietario Contraente se, a causa del sinistro, il fabbricato è inagibile e rende l'affitto non più percepibile.	Limite di indennizzo 20% della somma assicurata per il "Fabbricato", con il massimo di 100.000 euro per sinistro ed anno assicurativo
Merci e Arredamento (art.CN.3.1, pag.16)	Copre i danni materiali e diretti subiti dai beni che rientrano nella definizione di Merci e Arredamento (es, materie prime, mobilio, ecc.)	Limite di indennizzo: 20% della somma "Merci e Arredamento"
Esclusioni: danni: a) che non riguardano la materialità delle cose assicurate; b) a cose contenute all'interno di fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; c) a cose contenute all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela; d) a cose all'aperto; e) da frana che deriva da errori progettazione / costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali; f) che derivano da errori nella valutazione del peso statico o dinamico che il terreno può sostenere, in base alle sue caratteristiche; g) a Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte quando sono custodite nelle dipendenze. Inoltre, per la garanzia "Alluvione, Inondazione, Esondazione", sono anche esclusi i danni: h) a merci e arredamenti contenuti all'interno di fabbricati costruiti in aree golenali; i) a merci e arredamenti posti in locali interrati o seminterrati; j) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.		
Merci e Arredamento Valori e Preziosi (art.CN.3.1, pag.16)	Copre i danni a Valori e Preziosi che rientrano nella definizione di Merci e Arredamento	Limite di indennizzo: 10% della somma "Merci e Arredamento", con minimo 1.500 euro e massimo 3.000 euro
Esclusioni: valgono le esclusioni indicate per "Merci e Arredamento".		
Merci e Arredamento Oggetti d'arte (art.CN.3.1, pag.16)	Copre i danni ad Oggetti d'arte che rientrano nella definizione di Merci e Arredamento	Limite di indennizzo: 10% della somma "Merci e Arredamento", con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto
Esclusioni: valgono le esclusioni indicate per "Merci e Arredamento".		
Merci e Arredamento Cose particolari (art.CN.3.1, pag.16)	Copre i danni a Cose particolari che rientrano nella definizione di Merci e Arredamento	Limite di indennizzo: 10% della somma "Merci e Arredamento"
Esclusioni: valgono le esclusioni indicate per "Merci e Arredamento".		
Merci e Arredamento Cose contenute nelle dipendenze (art.CN.3.1, pag.16)	Copre i danni a Cose assicurate contenute nelle dipendenze che rientrano nella definizione di Merci e Arredamento	Limite di indennizzo: 20% della somma "Merci e Arredamento"
Esclusioni: valgono le esclusioni indicate per "Merci e Arredamento".		
Merci e Arredamento in aumento (art.CN.3.2, pag.16)	Copre, per una somma assicurata più elevata e per il solo periodo indicato, i danni materiali e diretti subiti dai beni che rientrano nella definizione di Merci e Arredamento	Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo sono riportati sulla Scheda di polizza
Esclusioni: valgono le esclusioni indicate per "Merci e Arredamento".		
Condizione aggiuntiva Merci e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati (art.CN.3.3, pag.16)	Copre, in caso di sinistro da "Alluvione, Inondazione o Esondazione", i danni alle Merci ed all'Arredamento che si trovano in locali interrati o seminterrati	Scoperto 20% con lo stesso minimo di "Merci e Arredamento", Limite di indennizzo: 20% per ciascuna Partita per sinistro ed anno assicurativo, con il massimo 100.000 euro complessivi
Esclusioni: valgono le esclusioni previste per "Merci e Arredamento", tranne l'esclusione riportata alla lettera i). Non sono, infatti, esclusi, per la garanzia "Alluvione, Inondazione, Esondazione", i danni a merci ed arredamenti posti in locali interrati o seminterrati.		
Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro (art.CN.3.4, pag.16)	Prevede il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, inclusi quelli tossici, nocivi e radioattivi	Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata per i residui "tossici e nocivi" e quelli "radioattivi"
Spese di riprogettazione e oneri di ricostruzione (art.CN.3.4, pag.16)	Prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per riprogettare il fabbricato danneggiato e per gli oneri di ricostruzione	Limite di indennizzo: 15.000 euro
Esclusioni: rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative.		

SEZIONE GARANZIE CALAMITÀ NATURALI

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Imprese iscritte al Registro delle imprese che vogliono assolvere l'obbligo assicurativo contro le calamità naturali ed eventi catastrofici, introdotto con la Legge 213/2023, con esclusione della imprese agricole.	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a 108,00 euro. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a 25,92 euro.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni www.sara.it . Sara Assicurazione dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Sara Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
 REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicato al contratto	Per le garanzie della Sezione Garanzie Calamità Naturali, l'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al 22,25%
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

SEZIONE MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Assicurazione contro i Danni da calamità naturali ed eventi catastrofici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Dimensione Calamità Naturali
Sezione Margine di Contribuzione



Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/03/2025 ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo Sara, con sede legale in Italia in Via Po n° 20 , 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo A.C.I. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. Il dettaglio delle coperture è disponibile all'interno delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni.

Margine di Contribuzione: copre i danni da interruzione di esercizio di cui all'art.MC.2 della sezione MC (pag.20 delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni) che si sono avuti nel corso del Periodo di indennizzo. Per Periodo di indennizzo si intende il periodo durante il quale i risultati dell'attività assicurata risentono delle conseguenze del sinistro.

Tale Periodo di indennizzo:

- inizia dalla data in cui si verifica il sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali";
- ha una durata massima pari ai mesi indicati sulla Scheda di polizza.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa NON è assicurato?

Sara Assicurazioni non corrisponde nessun indennizzo quando l'attività assicurata cessa definitivamente dopo il sinistro e per quelle attività parziali cessate definitivamente dall'Assicurato e non sostituite da altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se del tutto diverse.

Inoltre la copertura cessa automaticamente in caso di:

- fallimento o ammissione dell'impresa assicurata alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;
- cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.



Ci sono limiti di copertura?





Esclusioni valide per tutte le coperture sotto riportate:

Perdite e spese che sono conseguenza di un prolungamento dell'inattività causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, e dei loro: coniugi o conviventi more uxorio, genitori, figli, parenti o affini conviventi;
- provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali:
 - regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
 - scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali;
 - stati di guerra;
 - eventi catastrofici diversi da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riprendere l'attività;
- revisioni, modifiche, miglioramenti, trasformazione, ammodernamento degli impianti o dei processi produttivi.

Sono escluse anche le perdite da deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti e semilavorati non interessati o danneggiati da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali" (pag.15 delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito) del prodotto.

SEZIONE MARGINE DI CONTRIBUZIONE

 Ci sono limiti di copertura?		
Evento / Copertura	Descrizione	Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo
Margine di Contribuzione (art.MC.2, pag.20)	Copre la perdita di Margine di Contribuzione dovuta ad una riduzione dei ricavi di vendita conseguente ad un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali", e le spese supplementari sostenute dall'Assicurato per limitare o evitare tale riduzione dei ricavi	Le Perdite da interruzione d'esercizio devono essersi verificate nell'arco del Periodo di indennizzo. L'indennizzo è pagato al netto di un importo determinato come: <ul style="list-style-type: none"> la somma assicurata per Margine di Contribuzione viene divisa per il numero dei giorni lavorativi dell'anno; l'ammontare così calcolato è moltiplicato per il numero di giorni indicato a titolo di Franchigia in giorni.
Perdite da prolungamento dell'inattività e/o da impossibilità di iniziare lavori di ricostruzione e riparazione per provvedimento Autorità (art.MC.2, pag.20)	Copre le Perdite che conseguono nel caso in cui un provvedimento delle Autorità impone un prolungamento dell'inattività e/o l'impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e riparazione derivati da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali"	Le perdite sono indennizzate per i primi 30 giorni dal verificarsi del sinistro e nel limite del 10% della somma "Margine di Contribuzione"
Onorari Società di revisione (art.MC.3, pag.20)	Prevede il rimborso delle spese per onorari della Società di revisione per produrre e certificare informazioni contabili, prove o altri documenti	Limite di indennizzo: 3% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per sinistro ed anno assicurativo
Onorari del Perito (art.MC.3, pag.20)	Prevede il rimborso delle spese per onorari del Perito scelto dal Contraente	Limite di indennizzo: 3% dell'indennizzo, con il massimo di 15.000 euro per sinistro ed anno assicurativo
 A chi è rivolto questo prodotto?		
Imprese iscritte al Registro delle imprese che vogliono assolvere l'obbligo assicurativo contro le calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto con la Legge 213/2023, con esclusione della imprese agricole.		
 Quali costi devo sostenere?		
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a 108,00 euro. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a 25,92 euro.		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni www.sara.it . Sara Assicurazione dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile	
OPPURE	oppure	
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Sara Assicurazioni.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.	
 REGIME FISCALE		
Trattamento fiscale applicato al contratto	Per le garanzie di Margine di Contribuzione, l'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al 21,25%	
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.		

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi catastrofali

Dimensione Calamità Naturali

Condizioni di Assicurazione

Modello: CACATNA **Edizione:** 03/2025

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018"

Informazioni utili

Limiti di assicurazione

- l'assicurazione vale solo per il fabbricato e le garanzie riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato pagato il premio;
- l'assicurazione vale per le somme assicurate indicate nella Scheda di polizza;
- alcune garanzie prevedono limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie riportati nel Set Informativo.

Scelte grafiche

- Le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo, o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, **sono evidenziate con carattere "grassetto"** nelle Condizioni di Assicurazione.
- All'interno delle Condizioni di Assicurazioni sono presenti dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, che contengono chiarimenti ed esempi con lo scopo di semplificare alcuni concetti esposti.

Glossario

Il Glossario riporta il significato di alcuni termini presenti nelle Condizioni di Assicurazione.

La definizione data dal Glossario a questi termini è vincolante per entrambe le Parti.

Home Insurance

Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere solo dopo essersi registrato.

Le modalità di registrazione sono descritte nella documentazione allegata al contratto.

Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:

- pagare i premi assicurativi successivi al primo;
- richiedere la modifica dei propri dati personali;
- presentare una denuncia di sinistro.

Legenda delle sigle di Sezione utilizzate

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come di seguito riportato:

- NC: Norme comuni a tutte le Sezioni;
- CN: Garanzie Calamità Naturali;
- MC: Margine di contribuzione;
- **Cosa fare in caso di sinistro**
- SXCN: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri valide per la Sezione Garanzie Calamità Naturali;
- SXMC: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri valide per la Sezione Margine di contribuzione.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente riceverà le relative Condizioni di Assicurazioni formate dalle sole Sezioni acquistate.

INDICE

GLOSSARIO	8
NC - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	12
Premessa	12
NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	12
NC.2 - Altre assicurazioni	12
NC.3 - Aggravamento del rischio	12
NC.4 - Diminuzione del rischio	13
NC.5 - Pagamento del premio e inizio dell'assicurazione	13
NC.6 - Proroga dell'assicurazione e adeguamento del premio	13
NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato	13
NC.8 - Recesso in caso di sinistro	13
NC.9 - Mediazione Obbligatoria	14
NC.10 - Modifiche dell'assicurazione	14
NC.11 - Oneri fiscali	14
NC.12 - Rinvio alle norme di legge	14
NC.13 - Limiti territoriali	14
NC.14 - Buona fede	14
NC.15 - Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato	14
NC.16 - Indicizzazione	14
CN - GARANZIE CALAMITÀ NATURALI	15
Che cosa posso assicurare	15
CN.1 - Oggetto dell'assicurazione	15
Contro quali danni posso assicurarmi	15
CN.2 - Eventi assicurati	15
CN.2.1 - Altre garanzie sempre operanti	15
- Partecipazioni a mostre e fiere	15

- Onorari dei Periti, Auditors e Consulenti	15
- Pigioncini non percepibili	16
CN.3 - Estensioni di copertura (Garanzie opzionali)	16
CN.3.1 - Mercii e Arredamento	16
CN.3.2 - Mercii e Arredamento in aumento	16
CN.3.3 - Condizione aggiuntiva Mercii e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati	16
CN.3.4 - Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro	16
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	17
CN.4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato	17
CN.5 - Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze: Esplosivi, Infiammabili e Mercii speciali	17
CN.6 - Esclusioni	17
CN.6.1 - Esclusioni valide per la Partita opzionale "Mercii e Arredamento" e "Mercii e Arredamento in aumento"	17
CN.7 - Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo	18
CN.8 - Limiti di indennizzo per la Partita "Mercii ed Arredamento"	18
CN.9 - Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa per "Alluvione, Inondazione, Esondazione"	18
CN.10 - Trasloco delle cose assicurate	18
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	19
MC - MARGINE DI CONTRIBUZIONE	20
Che cosa posso assicurare	20
MC.1 - Oggetto dell'assicurazione	20
Contro quali danni posso assicurarmi	20
MC.2 - Rischio assicurato	20
MC.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti	20
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	20
MC.4 - Cessazione della copertura	20
MC.5 - Esclusioni	21
MC.6 - Detrazione in caso di sinistro - Franchigia in giorni	21
MC.7 - Periodo di indennizzo	21

MC.8 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro	21
MC.9 - Limite massimo di indennizzo	21
MC.10 - Determinazione della somma assicurata	21
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	22
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	23
SXCN - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri della Sezione Garanzie Calamità Naturali	23
SXCN.1 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	23
SXCN.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	23
SXCN.3 - Esagerazione dolosa del danno	23
SXCN.4 - Procedura per la valutazione del danno	23
SXCN.5 - Mandato dei periti	23
SXCN.6 - Operazioni peritali	24
SXCN.7 - Determinazione del danno	24
SXCN.8 - Assicurazione parziale	25
SXCN.9 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - Deroga alla regola proporzionale	25
SXCN.10 - Limite massimo dell'Indennizzo	25
SXCN.11 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo	25
SXCN.12 - Anticipo dell'indennizzo	25
SXCN.13 - Rinuncia alla rivalsa	25
SXCN.14 - Programma QuickRestart Azienda Benpower di Quick Restart	26
SXMC - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri della Sezione Margine di Contribuzione	27
SXMC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	27
SXMC.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	27
SXMC.3 - Esagerazione dolosa del danno	27
SXMC.4 - Procedura per la valutazione del danno	27
SXMC.5 - Mandato dei periti	27
SXMC.6 - Determinazione del danno	28
SXMC.6.1 - Margine di contribuzione e spese supplementari	28

SXMC.6.2 - Determinazione del danno in caso di più ubicazioni	28
SXMC.7 - Assicurazione parziale	28
SXMC.8 - Tolleranza nella determinazione della somma assicurata - Deroga alla regola proporzionale	28
SXMC.9 - Anticipo dell'indennizzo	28
SXMC.10 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo	28

GLOSSARIO

Alluvione/Inondazione/Esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Anno di costruzione (del fabbricato): desumibile da almeno uno dei seguenti documenti:

- Dichiarazione del Direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al Registro catastale;
- Certificato di agibilità;
- Certificato di abitabilità.

Se il Fabbricato assicurato è stato oggetto di più recente intervento strutturale di messa in sicurezza e prevenzione contro i danni da evento sismico, documentabile da apposita certificazione, l'anno di costruzione indicato sulla scheda di polizza può essere considerato come l'anno di tale intervento.

Ai fini della copertura assicurativa, si considera rilevante, per la valutazione del rischio sisma, esclusivamente l'anno in cui sono stati effettuati interventi antisismici strutturali sul fabbricato assicurato, in conformità alle disposizioni di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) approvate con Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, e successive modificazioni e integrazioni, e/o eventuali normative regionali e linee guida specifiche applicabili in materia di interventi antisismici strutturali. Si precisa che, per "interventi antisismici strutturali" si intendono esclusivamente quelli che hanno comportato modifiche, adeguamenti o miglioramenti della struttura portante dell'edificio, finalizzati a garantire una maggiore resistenza dell'edificio agli eventi sismici, secondo quanto previsto dalle suddette Norme Tecniche.

Sono espressamente esclusi dal presente riferimento:

- **Interventi che non abbiano carattere strutturale;**
- **Interventi finalizzati al solo miglioramento di componenti non portanti (ad esempio, tramezzi, rivestimenti o finiture);**
- **Interventi che, pur rientrando in incentivi statali come il Sismabonus, non comportano modifiche significative alla struttura portante dell'edificio.**

L'anno di riferimento per la valutazione del rischio sarà considerato quello in cui sono stati completati gli interventi strutturali, come sopra definiti, e attestati da un professionista abilitato secondo la normativa vigente.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione, rappresentato dalla Polizza.

Attrezzatura: le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A., impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa. Sono assicurate le attrezzature oggetto di leasing, anche se assicurate con altro contratto di assicurazione. In tal caso la copertura opera **solo se la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente.**

Azienda: l'attività economica, commerciale, artigianale, industriale o di servizi, riportata nella Scheda di polizza, svolta dall'Assicurato presso l'ubicazione indicata.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in Polizza, ove l'Assicurato esercita l'attività d'impresa.

Sono compresi i locali non comunicanti con il Fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso.

Sono compresi: tetti, opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; Fissi ed Infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura, insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato, come pure altri impianti od installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

In caso di assicurazione di porzione di Fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Sono esclusi: il terreno e tutto ciò che è considerato facente parte di Impianti, macchinari, attrezzature, merci ed arredamento.

Fissi/Infissi - Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: importo fisso convenuto nel contratto, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato. **Non sono considerati "Impianti e macchinari" i veicoli iscritti al P.R.A.** Nella definizione rientrano anche gli impianti ed i macchinari oggetto di leasing, anche se assicurati con altro contratto di assicurazione. In tal caso la copertura opera **solo se la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente.**

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: l'importo pagato all'Assicurato da Sara Assicurazioni per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come Esplosivi, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Limiti di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Sara Assicurazioni in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

Margine di contribuzione (MdC): la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Merci ed Arredamento: l'insieme delle cose **adibite all'attività dichiarata**, che si trovano **all'interno del fabbricato indicato** sulla Scheda di Polizza, così suddivise e definite:

- **Merci:** Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali **nei quantitativi massimi previsti** l'articolo CN.5 – "Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze: Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali". I veicoli iscritti al P.R.A sono considerati merci se:
 - di proprietà di terzi e se l'attività assicurata ne comporta lavori di riparazione e/o manutenzione, o la loro detenzione in consegna o custodia;

- sono a "KM 0" o usati, di proprietà del Contraente, destinati alla vendita nell'ambito dell'attività assicurata.
- **Arredamento**: mobilio ed arredamento (se non costituisce merce dell'azienda), compreso quello contenuto nelle dipendenze e nei magazzini; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; effetti personali e vestiario degli addetti (**con esclusione di preziosi e valori**).
Se l'attività assicurata è una struttura ricettiva sono ricompresi nella definizione di arredamento anche il mobilio e l'arredamento dell'abitazione privata dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva;
- **Oggetti d'arte, Preziosi, Valori**: intendendosi:
 - a) Oggetti d'arte: Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;
 - b) Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle;
 - c) Valori: denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali, biglietti delle lotterie ivi compresi quelli delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (i cosiddetti "Gratta e Vinci"), schede e "ricariche" telefoniche, ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore, fustelle;
- **Cose Particolari**: se non costituiscono prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

Nella definizione di "Merzi ed Arredamento", nell'ambito della propria voce di appartenenza, sono compresi anche i beni di proprietà di terzi - **con esclusione delle cose portate dai Clienti nell'ambito di una attività ricettiva** - e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Se l'Assicurato svolge un'attività ricettiva, sono escluse (non fanno parte della Partita Merzi ed Arredamento) le cose portate dai Clienti.

Se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di polizza oppure se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente alla partita "Merzi ed Arredamento".

Merzi speciali: celluloidi (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merzi speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Organismo di Mediazione: le procedure di Mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perfezionamento (del contratto): accettazione e conferma del contratto da parte dell'Assicurato, mediante apposizione di firma, sia essa autografa od elettronica.

Polizza: vedasi "Scheda di polizza".

Premio: l'importo che il Contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare a Sara Assicurazioni come corrispettivo del contratto di assicurazione.

Primo Rischio Assoluto (Copertura assicurativa a): l'impegno di Sara Assicurazioni, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Regola proporzionale: regola derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività d'impresa esercitata nei luoghi dichiarati sulla Scheda di polizza; il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A..

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di polizza (o Polizza): il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

Scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; **gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sisma: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Somma assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso di Sara Assicurazioni in relazione alle garanzie prestate.

Struttura resistente ai carichi laterali: sistema progettato per resistere e trasferire forze orizzontali causate da fenomeni come vento, eventi sismici, impatti accidentali. Esempi di strutture resistenti ai carichi laterali: pareti di taglio, telai controventato, controventi ad X.

Struttura resistente ai carichi verticali: sistema strutturale progettato per sostenere e trasferire carichi gravitazionali verso le fondamenta dell'edificio.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terreno: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione ed alla loro conformazione in cui l'Assicurato esercita l'attività di impresa. **Sono esclusi i fondi e terreni destinati a colture e coltivazioni agricole che costituiscono oggetto di esercizio di attività agricola, ai sensi dell'articolo 2195 c.c..**

Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Valore Intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

NC - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- 1) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite
- 2) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di
- 3) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi 2) e 3) il Contraente:

- è informato di accedere ad un sistema di vendita organizzato da Sara Assicurazioni direttamente o attraverso la propria rete distributiva;
- è informato che tale sistema di vendita usa una o più tecniche di comunicazione a distanza che possono arrivare fino alla stipula del contratto;
- può scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo, o su altro supporto durevole tramite email, all'indirizzo indicato dal Contraente stesso.

La scelta effettuata può essere modificata, senza costi aggiuntivi, in qualsiasi momento:

- scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure,
- dalla propria area personale del sito www.sara.it.

Il Contraente deve informare Sara Assicurazioni dell'eventuale variazione del proprio indirizzo email.

La relativa comunicazione deve essere inviata all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it, allegando:

- **copia del contratto sottoscritto;**
- **copia di un documento di identità valido.**

La modifica vale solo per le successive comunicazioni.

Nella Scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti:

- commerciali;
- alla profilazione;
- al trasferimento dei dati in precedenza forniti a Sara Assicurazioni, a terzi.

I consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando Sara Assicurazioni, il proprio Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono sempre fare dichiarazioni precise e complete su tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fanno possono perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo e causare la fine dell'assicurazione.

Il Contraente deve fare attenzione e verificare la correttezza delle dichiarazioni fornite e riportate nella documentazione contrattuale.

Possano influire sulla valutazione del rischio le dichiarazioni riguardanti:

- **precedenti sinistri;**
- **luogo in cui si trova il fabbricato assicurato;**
- **caratteristiche costruttive del fabbricato;**
- **condizioni di statica e manutenzione del fabbricato;**
- **esistenza di altre coperture per gli stessi rischi assicurati, sull'ubicazione dichiarata o su altre riconducibili al Contraente;**
- **anno di costruzione del fabbricato;**
- **presenza di misure di protezione e prevenzione contro gli eventi assicurati (frana, alluvione, esondazione, inondazione).**

Sara Assicurazioni adotta linee guida per la valutazione dei rischi volte a favorire l'adozione di misure di protezione e di prevenzione dal rischio catastrofale da parte della clientela.

Nella fase di valutazione del rischio, infatti, Sara Assicurazioni utilizza un questionario per conoscere le eventuali misure di protezione e di prevenzione adottate dal Contraente.

Sulla base delle risposte fornite, Sara Assicurazioni può riconoscere una riduzione sul premio.

NC.2 - Altre assicurazioni

Se esistono o se in seguito sono state stipulate altre assicurazioni per gli stessi rischi, il Contraente deve comunicarlo per iscritto a Sara Assicurazioni.

In caso di sinistro il Contraente deve avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se il Contraente dolosamente non effettua queste comunicazioni, può incorrere nella perdita dell'indennizzo e nella fine dell'assicurazione.

Se il contratto di assicurazione è stipulato da una persona fisica, l'obbligo di comunicazione è esteso anche all'Assicurato, se diverso dal Contraente.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione se le altre coperture assicurative derivano da contratti nati automaticamente con la titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o altri servizi simili.

NC.3 - Aggravamento del rischio

Se, durante la validità dell'assicurazione, il rischio aumenta, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo per scritto a Sara Assicurazioni.

In caso di sinistro, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la fine dell'assicurazione.

NC.4 - Diminuzione del rischio

Se, durante la validità dell'assicurazione, il rischio diminuisce, il Contraente o l'Assicurato lo comunica a Sara Assicurazioni. Sara Assicurazioni riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.5 - Pagamento del premio e inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di polizza, se il Contraente paga il premio (intero o prima rata); altrimenti dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Le date di inizio dell'assicurazione indicate valgono anche quando il contratto viene perfezionato mediante tecnica di comunicazione a distanza. Infatti il Contraente può sottoscrivere il contratto anche con Firma Elettronica Avanzata (FEA).

Il Contraente può aderire a questo servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto.

Per conoscere tali modalità, il Contraente può fare riferimento anche a quanto contenuto nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa il Contraente può restituire il contratto firmato a Sara Assicurazioni, inviandolo per email.

L'indirizzo di posta elettronica da usare è quello dell'Agenzia di riferimento riportato sulla Scheda di polizza.

L'email deve indicare nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" ed essere inviata entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per i contratti stipulati mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio può essere pagato con un sistema di acquisto via web che utilizza i seguenti mezzi di pagamento: carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Ogni modalità di pagamento prevista è effettuata in condizioni di sicurezza.

Il contratto viene poi inviato al Contraente in base alla sua scelta su come ricevere la documentazione contrattuale e pre-contrattuale.

Il Contraente può pagare elettronicamente i premi assicurativi successivi al primo anche direttamente dalla sua Area riservata presente sul sito www.sara.it. Per accedervi, può usare le credenziali ricevute al momento della stipula del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione si sospende dopo 15 giorni dalla scadenza (dalle ore 24 del quindicesimo giorno).

Il contratto si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi successivi e quelli scaduti devono comunque essere pagati.

Il contratto, se intervengono modifiche tariffarie, può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale.

Sara Assicurazioni comunica al Contraente la variazione di premio almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Le nuove condizioni si intendono accettate se il Contraente paga il nuovo premio.

Se il Contraente non intende accettarle, invia disdetta con raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Non si considera "adeguamento del premio" la variazione determinata dall'indicizzazione (vedasi articolo NC.16 - "Indicizzazione").

NC.6 - Proroga dell'assicurazione e adeguamento del premio

Il contratto non prevede il tacito rinnovo; la copertura quindi finisce alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta delle Parti.

Quando la Legge o il contratto parlano di periodo di assicurazione, questo deve intendersi della durata di un anno.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Ad ogni scadenza contrattuale, Sara Assicurazioni propone all'Assicurato il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità comunicando le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso interamente mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso per esercitare il ripensamento dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo).

L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se il contraente, entro il termine fissato per il relativo esercizio, richiede all'impresa o all'intermediario assicurativo la liquidazione della prestazione dovuta o se, in caso di polizza obbligatoria, si verifica il sinistro entro il medesimo intervallo di tempo.

NC.8 - Recesso in caso di sinistro

Sia il Contraente che Sara Assicurazioni possono recedere dal contratto per sinistro.

Il recesso può essere esercitato:

- dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto;
- entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo;
- inviando all'altra Parte lettera raccomandata.

Il recesso, se è esercitato:

- dal Contraente ha effetto dalla data di invio della raccomandata;
- **da Sara Assicurazione, ha effetto dopo 30 giorni dall'invio della raccomandata.**

Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, rimborsa la parte di premio, **al netto dell'imposta**, relativa al

periodo di rischio non corso.

NC.9 - Mediazione Obbligatoria

Se tra Sara Assicurazioni e il Contraente/Assicurato nasce una controversia che non può essere risolta in modo amichevole, prima di agire in giudizio, **è obbligatorio tentare prima una Mediazione.**

Tale obbligo è previsto dall'articolo 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

La Mediazione si svolge davanti all'Organismo di Mediazione, scelto dalla parte che avvia la procedura (Sara Assicurazioni o il Contraente/Assicurato), tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia e presenti nel luogo del Giudice territorialmente competente. Per trovare un Organismo di Mediazione è possibile consultare l'Albo Mediatori Civili, disponibile sul sito www.giustizia.it.

Se il contratto è stipulato da un Consumatore, come previsto dall'articolo 33 del Codice del Consumo, la mediazione si tiene presso uno degli Organismi di Mediazione presente nel luogo dove l'Assicurato ha la residenza o il domicilio.

L'Organismo di Mediazione scelto può prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in modalità on line.

In questo caso la mediazione si intende valida anche se la modalità on line è stata scelta da una sola delle parti.

Alla mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia.

Tutte le informazioni sulle sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità e dei relativi criteri di calcolo sono disponibili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

Chi richiede la Mediazione (Sara Assicurazioni o il Contraente/Assicurato) **deve indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia, come il numero del sinistro e quello del contratto.**

NC.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è specificato in queste Condizioni di assicurazioni, valgono le norme di Legge.

NC.13 - Limiti territoriali

L'Assicurazione vale solo per i fabbricati che si trovano nel territorio della Repubblica Italiana.

NC.14 - Buona fede

Il diritto all'indennizzo non si perde o si riduce se il Contraente o l'Assicurato:

- non comunica circostanze che aggravano il rischio o
- da informazioni incomplete o inesatte al momento della stipula del contratto, **a condizione che ciò avvenga in buona fede.**

Da quando Sara Assicurazioni viene a conoscenza dell'aggravamento del rischio e delle corrette informazioni, **ha il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso.**

Tale diritto decorre dal momento in cui la circostanza si è verificata.

NC.15 - Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

In deroga all'articolo 1900 C.C. Sara Assicurazioni risponde dei danni causati dagli eventi garantiti anche se sono determinati da colpa, anche grave:

- del Contraente o dell'Assicurato;
- dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge.

NC.16 - Indicizzazione

Il Contraente può scegliere se indicizzare o no il contratto.

La presenza o meno dell'indicizzazione è riportata sulla Scheda di polizza.

Se il Contraente decide di indicizzare il contratto, somme assicurate e premio si adeguano in base all'Indice ISTAT dei "Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (già "Costo della Vita").

Per determinare l'indicizzazione si procede in questo modo:

- 1) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per i successivi aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente (Indice di riferimento). Tale indice può essere aggiornato se l'ISTAT modifica l'anno assunto come base di calcolo;
- 2) alla scadenza di ogni rata annua viene calcolato il rapporto tra l'indice di riferimento da utilizzare per l'anno corrente comunicato dall'ISTAT e l'indice di riferimento dell'anno precedente;
- 3) somme assicurate e premio vengono aggiornati moltiplicandoli per il rapporto di cui al punto precedente;
- 4) le variazioni così determinate sono valide a partire dalla scadenza della rata annuale.

Esempio di calcolo dell'indicizzazione:

Data effetto del contratto: 01/01/2025

Data scadenza del contratto: 01/01/2026

Indice "Costo della Vita" rilevato a giugno 2024: 100

Indice "Costo della Vita" rilevato a giugno 2025: 104

Variazione Indice giugno 2025 / 2024: 1,04 (da applicare a somme assicurate e premi a partire dalla scadenza del 01/01/2026).

	01/01/2025	01/01/2026
Somma assicurata	200.000 euro	208.000 euro
Premio	100 euro	104 euro

CN - GARANZIE CALAMITÀ NATURALI

Che cosa posso assicurare

CN.1 - Oggetto dell'assicurazione

La copertura vale per i danni **materiali e diretti** causati dagli eventi riportati nel successivo articolo CN.2 - Eventi assicurati, alle Partite:

- Fabbricato e/o
- Impianti e macchinari, Attrezzature e/o
- Terreno

Contro quali danni posso assicurarmi

CN.2 - Eventi assicurati

Sara Assicurazioni indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dalle Partite assicurate a seguito di:

- **Sisma (Garanzia Obbligatoria)**
- **Frana (Garanzia Obbligatoria)**
- **Alluvione, Inondazione, Esondazione (Garanzia Obbligatoria)**

Per tutti questi eventi, sono compresi in copertura:

- l'Indennizzo per i guasti/danni ai beni assicurati:
 - causati per ordine delle Autorità o
 - arrecati dai soccorritori e da qualunque persona

per impedire od arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze (articolo 1914 del Codice Civile);

- i danni da incendio, esplosione e scoppio conseguenti all'evento assicurato, **a condizione che le cose assicurate abbiamo già una copertura incendio con Sara Assicurazioni.**

CN.2.1 - Altre garanzie sempre operanti

Cose presso terzi

Per le Partite (**se acquistate**):

- Impianti e macchinari, Attrezzature;
- Merci ed Arredamento.

la copertura vale anche quando si trovano presso terzi per riparazioni, lavorazioni, deposito, confezionamento e imballaggio.

Questa estensione vale solo se le cose assicurate si trovano comunque entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La presenza di cose assicurate presso terzi può rappresentare un aggravamento del rischio.

Per questo motivo il Contraente deve comunicare a Sara Assicurazione quando:

- il valore delle cose che si trovano presso terzi supera il 10% della somma assicurata delle rispettive Partite assicurate e/o,
- superano complessivamente l'importo di 100.000 euro.

L'indennizzo è pagato applicando lo scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo previsti dalla Scheda di polizza per le rispettive Partite assicurate di riferimento.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve dare prova documentata del motivo e dello spostamento delle cose assicurate.

Partecipazioni a mostre e fiere

Per le Partite (**se acquistate**):

- Impianti e macchinari, Attrezzature;
- Merci ed Arredamento,

la copertura vale anche quando si trovano in luogo diverso da quello indicato sulla Scheda di polizza per la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati.

Questa estensione vale solo se le cose assicurate si trovano comunque entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La presenza di cose assicurate presso terzi per la partecipazioni a mostre e fiere può rappresentare un aggravamento del rischio.

Per questo motivo il Contraente deve comunicare a Sara Assicurazione quando:

- il valore delle cose che si trovano presso terzi per la partecipazioni a mostre e fiere supera il 10% della somma assicurata delle rispettive Partite assicurate e/o,
- superano complessivamente l'importo di 100.000 euro.

L'indennizzo è pagato applicando lo scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo previsti dalla Scheda di polizza per le rispettive Partite assicurate di riferimento.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve dare prova documentata del motivo e dello spostamento delle cose assicurate.

Onorari dei Periti, Auditors e Consulenti

In caso di **sinistro indennizzabile**, Sara Assicurazione rimborsa le spese documentate per:

- onorari del perito scelto dall'Assicurato e nominato in base a quanto previsto dall'articolo SXCN.4 – "Procedura per la valutazione del danno". È compresa anche la quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato per la nomina del terzo Perito.

- onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato di:
 - produrre e certificare informazioni dai propri libri contabili o altri documenti;
 - produrre ogni altra prova o informazione richiesta da Sara Assicurazioni;
- onorari di architetti, ingegneri e consulenti per riprodurre stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni andate perse a seguito del sinistro.

Tali spese sono rimborsate entro il 3% dell'indennizzo, fino ad un importo massimo di 25.000 euro.

Pigioni non percepibili

Se a causa di un **sinistro indennizzabile** il fabbricato assicurato, regolarmente affittato a terzi, rimane parzialmente o totalmente inagibile, Sara Assicurazioni rimborsa al proprietario l'importo dell'affitto non percepito.

La copertura rimborsa fino al 20% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di 100.000 euro per sinistro ed annualità assicurativa.

Tale estensione vale esclusivamente:

- **se il proprietario è anche Contraente della polizza;**
- **se è assicurata la Partita Fabbricato;**
- **se l'inagibilità non rende più percepibile l'affitto;**
- **per il tempo strettamente necessario per il ripristino del fabbricato, e comunque non oltre 12 mesi dalla data del sinistro.**

CN.3 - Estensioni di copertura (Garanzie opzionali)

Le seguenti estensioni di copertura valgono solo se risultano indicate sulla Scheda di Polizza.

CN.3.1 - Mercì e Arredamento

Se sulla Scheda di polizza è richiamata la Partita "Mercì e Arredamento", la copertura vale anche per i beni che rientrano nella definizione di "Mercì e Arredamento".

CN.3.2 - Mercì e Arredamento in aumento

La somma indicata nella Scheda di polizza alla voce "Mercì e arredamento in aumento", aumenta la somma assicurata alla partita "Mercì e Arredamento", **per il solo periodo indicato.**

Per il solo periodo dell'anno indicato, quindi, la somma assicurata per "Mercì ed Arredamento" è pari alla somma assicurata alla partita "Mercì e Arredamento" più quella riportata per "Mercì e Arredamento in aumento".

CN.3.3 - Condizione aggiuntiva Mercì e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati

In caso di sinistro "Alluvione, Inondazione, Esondazione" Sara Assicurazioni copre i danni alle Mercì ed all'Arredamento, anche se si trovano in locali interrati o seminterrati, **in deroga a quanto previsto dall'articolo CN.6.1, lettera i).**

L'indennizzo viene pagato:

- **al netto di uno scoperto del 20% il cui minimo è pari a quello indicato per la Partita "Mercì e Arredamento";**
- **fino ad un massimo, per sinistro ed annualità assicurativa pari al 20% della somma assicurata e**
- **fino ad un importo complessivo di 100.000 euro.**

CN.3.4 - Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro

Sara Assicurazioni:

- **In caso di indennizzabilità;**
- anche in eccedenza alle somme assicurate, per "Sisma" e/o "Frana" e/o "Alluvione, inondazione, esondazione";
- nei limiti della somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza per la voce "Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro".

rimborsa le seguenti spese:

- **Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro**

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro.

Sono comprese, fino al **10% della somma assicurata**, le spese di smaltimento dei residui del sinistro che rientrano tra i residui:

- "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni;
- "residui radioattivi", di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

- **Spese di riprogettazione e oneri di ricostruzione**

Comprende il rimborso:

- delle spese sostenute dall'Assicurato per riprogettare il fabbricato danneggiato;
- degli oneri/costi di ricostruzione, diversi dalle spese di riprogettazione, che la Legge richiede all'Assicurato in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato.

Le spese di riprogettazione sono rimborsate fino a 15.000 euro.

Il rimborso delle spese è valido solo se è assicurata la Partita Fabbricato.

È escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative.

- **Spese di bonifica**

Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la bonifica di:

- Impianti e macchinari, attrezzature
- Mercì ed arredamento,

se assicurati, che si è resa necessaria in conseguenza di sinistro indennizzabile.

Le spese di bonifica sono rimborsate fino al 10% della somma assicurata.

A tale estensione di copertura non si applica quanto previsto all'articolo "SXC.N.8 - Assicurazione parziale".

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CN.4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

La copertura si basa sulle informazioni fornite dall'Assicurato sui materiali impiegati per la costruzione delle strutture portanti verticali ed orizzontali (rispettivamente strutture resistenti ai carichi verticali e laterali) del Fabbricato assicurato.

Tali materiali, indicati sulla Scheda di polizza, possono essere i seguenti:

- Cemento armato;
- Acciaio;
- Muratura;
- Legno.

In caso di strutture miste, la classificazione dipenderà dal materiale predominante utilizzato nella struttura resistente ai carichi laterali.

Per "predominante" si intende il materiale con maggior volume.

Le dichiarazioni errate, non complete, o reticenti possono far perdere, in tutto o in parte, il diritto all'indennizzo.

CN.5 - Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze: Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

La presenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e deve essere dichiarata nel contratto.

Tuttavia, non è necessario dichiararla se le quantità rientrano nei seguenti limiti:

- Infiammabili: se non contenuti in:
 - serbatoi completamente interrati,
 - in impianti di sicurezza o
 - nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore:**fino ad un massimo di 400 Kg, e sempre a condizione che loro presenza non sia esclusa dall'attività esercitata;**
- Merci speciali: **fino a 250 kg.**
- Esplosivi: **fino a 1 kg.**

CN.6 - Esclusioni

La copertura non vale per i danni:

- a) che sono conseguenza dell'azione attiva dell'uomo;
- b) a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi previsti da questa Sezione;
- c) che sono conseguenza di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- d) derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche;
- e) da inquinamento o contaminazione;
- f) derivanti da: mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- g) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- h) derivanti da allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua);
- i) da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non causata direttamente dagli eventi assicurati;
- j) derivanti da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, da movimento o scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- k) derivanti da frane:
 - dovute ad errori di progettazione o costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali, a condizione che il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi ai lavori;
 - frane già note o potenzialmente già note

Inoltre, l'Assicurazione non vale per i danni al fabbricato dove si svolge l'attività dichiarata se questo:

- l) è gravato da abuso edilizio;
- m) è gravato da abuso edilizio sorto in un momento successivo alla data di costruzione;
- n) è stato costruito senza le autorizzazioni previste.

Sono infine esclusi i rimborsi per:

- o) spese sostenute per la demolizione, lo sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro, salvo quanto previsto in caso di sinistro indennizzabile per la Partita Terreno;
- p) spese di riprogettazione del fabbricato ed i relativi oneri di ricostruzione,

salvo che non sia stata acquistata l'Estensione di garanzia "Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro" di cui all'articolo CN.3.4.

CN.6.1 - Esclusioni valide per la Partita opzionale "Merci e Arredamento" e "Merci e Arredamento in aumento"

Oltre alle esclusioni indicate nel precedente articolo, per le Partite "Merci e Arredamento" e "Merci e Arredamento in aumento", la copertura non vale per i danni:

- a) che non riguardano la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto:
 - all'Estensione di copertura "Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro" (se acquistata);
 - all'articolo CN.2.1 per la voce "Onorari dei Periti, Auditori e Consulenti";
- b) a cose contenute all'interno di fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- c) a cose contenute all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;

- d) a cose all'aperto;
 - e) da frana che deriva da errori progettazione / costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali;
 - f) che derivano da errori nella valutazione del peso statico o dinamico che il terreno può sostenere, in base alle sue caratteristiche;
 - g) a Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte quando sono custodite nelle dipendenze.
- Inoltre, per la garanzia "Alluvione, Inondazione, Esondazione", sono anche esclusi i danni:
- h) a merci e arredamenti contenuti all'interno di fabbricati costruiti in aree golenali;
 - i) a merci e arredamenti posti in locali interrati o seminterrati, salvo che sia stata acquistata la Condizione Aggiuntiva di cui all'articolo CN.3.3;
 - j) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

CN.7 - Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo

Per ogni sinistro e per ogni Partita assicurata, l'indennizzo è pagato:

- a) al netto di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di polizza.
Se in corrispondenza dello scoperto è indicata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto vale come franchigia;
- b) fino all'importo percentuale ("Limite di indennizzo") delle rispettive somme assicurate.

Limiti di indennizzo, scoperti e minimo di scoperto applicati sono riportati sulla Scheda di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo	
Sinistro da evento Frana Somma assicurata: 200.000 euro Danno indennizzabile: 60.000 euro Scoperto 10%, con il minimo di 5.000 Limite di indennizzo: 100%	Importo liquidato
Scoperto 10%: 60.000 x 10% = 6.000 euro Importo indennizzo: 60.000 euro - 6.000 euro	54.000 euro

CN.8 - Limiti di indennizzo per la Partita "Merci ed Arredamento"

Oltre ai limiti indicati nel precedente articolo, per la Partita "Merci ed Arredamento", valgono anche i seguenti limiti di indennizzo:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento", con il minimo di 1.500 euro ed il massimo di 3.000 euro;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento", con il massimo di 10.000 euro, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento";
- d) Cose contenute nelle dipendenze: non più del 20% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento".

CN.9 - Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa per "Alluvione, Inondazione, Esondazione"

Considerando comunque valido quanto previsto dall'articolo "NC.5 - Pagamento del premio e inizio dell'assicurazione", la copertura "Alluvione, Inondazione, Esondazione" si attiva dopo che è trascorso il termine temporale espresso in giorni indicato sulla Scheda di polizza alla voce "Termini di aspettativa per le garanzie alluvione, inondazione, esondazione".

CN.10 - Trasloco delle cose assicurate

L'assicurazione copre solo l'ubicazione indicata nella Scheda di polizza.

Se l'Assicurato si trasferisce in altro fabbricato, deve comunicarlo per iscritto entro 24 ore dall'inizio del trasloco.

In questo caso la copertura, per un periodo massimo di 7 giorni, vale anche nella nuova ubicazione.

Trascorso tale periodo, la copertura assicurativa è valida solo per la nuova ubicazione.

Se il Contraente o l'Assicurato non comunica il trasloco, o lo comunica oltre il termine previsto, la copertura sul nuovo fabbricato vale solo dalle ore 24 del giorno di comunicazione.

Se il trasferimento comporta un aumento del rischio, si applicano le regole dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Sisma (per le varie Partite assicurate)	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza
Frana (per le varie Partite assicurate)	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza
Alluvione, inondazione, esondazione (per le varie Partite assicurate)	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza
Cose presso terzi	10	1.000 euro	100.000 euro ma entro: - il 5% della somma assicurata per "Impianti e macchinari, Attrezzature" - il 20% della somma assicurata per "Merci ed arredamento"
Partecipazione a mostre e fiere	10	1.000 euro	100.000 euro ma entro: - il 5% della somma assicurata per "Impianti e macchinari, Attrezzature" - il 20% della somma assicurata per "Merci ed arredamento"
Onorari dei Periti, Auditors e Consulenti	-	-	3% dell'indennizzo, con un massimo di 25.000 euro, per un periodo di 12 mesi
Pigioni non percepibili	-	-	20% della somma assicurata per il Fabbricato, fino ad un massimo di 100.000 euro
Condizione aggiuntiva Merci e Arredamento posto in locali interrati o seminterrati	20	Uguale a quello della Partita "Merci e Arredamento"	20% della somma assicurata per ciascuna Partita con il massimo di 100.000 euro complessivamente
Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro - Residui tossici, nocivi e rifiuti radioattivi	-	-	10% della somma assicurata
Spese di riprogettazione	-	-	15.000 euro
Spese di bonifica per impianti, macchinari, attrezzature, merci e arredamento	-	-	10% della somma assicurata

MC - MARGINE DI CONTRIBUZIONE (Garanzia Opzionale)

Che cosa posso assicurare

MC.1 - Oggetto dell'assicurazione

La copertura vale per i danni da interruzione di esercizio subiti dall'Assicurato che si sono verificati **nell'arco del periodo temporale indicato alla voce Periodo di indennizzo** (vedasi anche articolo MC.7).

Contro quali danni posso assicurarmi

MC.2 - Rischio assicurato

Sara Assicurazioni indennizza:

- la perdita di Margine di Contribuzione (vedasi Glossario) dovuta ad una riduzione dei Ricavi di vendita **conseguente al verificarsi di un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali"**.
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per limitare o evitare la riduzione dei ricavi di vendita di cui al punto precedente;

Il costo dei salari e contributi del personale tecnico impiegato nell'attività assicurata, è indennizzato a condizione che:

- **tali voci sono state considerate nella somma assicurata per il Margine di contribuzione;**
- **non rientrano nelle spese supplementari;**
- **l'Assicurato non ricorra alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).**

Il Margine di Contribuzione assicurato si basa sul valore totale generato dall'azienda per tutte le sue sedi (ubicazioni) coperte da Sara Assicurazioni con altrettanti contratti "Dimensione Calamità Naturali".

La somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza vale quindi per tutte queste ubicazioni considerate nel loro complesso, anche se assicurate con un diverso contratto "Dimensione Calamità Naturali".

Inoltre, la copertura vale anche nei seguenti casi:

- se un provvedimento delle Autorità impone:
 - un prolungamento dell'inattività e/o
 - l'impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e riparazione

che sono derivati da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali", Sara Assicurazione indennizza anche le perdite che ne conseguono.

Tali perdite sono indennizzate:

- **per i primi 30 giorni dal verificarsi del sinistro;**
- **fino al 10% della somma assicurata per il Margine di Contribuzione.**
- se dopo un sinistro indennizzabile l'Assicurato utilizza le scorte di magazzino per evitare, ridurre o contenere la perdita del Margine di contribuzione, Sara Assicurazioni rimborsa i costi per riportare le scorte di magazzino al livello che avevano il giorno del sinistro, **nei limiti del periodo di indennizzo;**

La copertura vale anche quando un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali" non viene pagato per l'applicazione di uno scoperto o franchigia o perché le cose assicurate e danneggiate sono in leasing.

MC.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

In caso di sinistro indennizzabile, anche in eccedenza alla somma assicurata, sono rimborsate, a Primo Rischio Assoluto, le seguenti spese:

- onorari della Società di revisione per:
 - produrre e certificare informazioni contabili, prove od altri elementi richiesti da Sara Assicurazioni;
 - certificare che tali informazioni siano coerenti con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività esercitata.

Il rimborso di tali spese avviene entro il 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di 25.000 euro per sinistro ed annualità assicurativa;

- onorari del Perito scelto dal Contraente. È compresa anche la quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato per la nomina del terzo Perito.

Il rimborso di tali spese avviene entro il 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di 15.000 euro per sinistro ed annualità assicurativa.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MC.4 - Cessazione della copertura

La copertura cessa automaticamente in caso di:

- **fallimento o ammissione dell'impresa assicurata alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;**
- **messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;**
- **cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.**

MC.5 - Esclusioni

La copertura non vale per le perdite e le spese che sono conseguenza di un prolungamento dell'inattività causato da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, e dei loro:
 - coniugi o conviventi more uxorio;
 - genitori, figli;
 - parenti o affini conviventi;
- b) provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto previsto all'articolo MC.2;
- c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali:
 - regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
 - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - stati di guerra;
 - eventi catastrofici diversi da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione.
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riprendere l'attività;
- e) revisioni, modifiche, miglioramenti, trasformazione, ammodernamento degli impianti o dei processi produttivi.

Sono escluse anche le perdite da deprezzamento di:

- merci in lavorazione,
- prodotti finiti,
- semilavorati

non interessati o danneggiati da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali".

MC.6 - Detrazione in caso di sinistro - Franchigia in giorni

L'indennizzo per singolo sinistro viene pagato al netto di un importo così determinato:

- la somma assicurata per Margine di Contribuzione viene divisa per il numero dei giorni lavorativi dell'anno;
- l'ammontare così calcolato è moltiplicato per il numero di giorni indicato a titolo di Franchigia in giorni.

MC.7 - Periodo di indennizzo

La copertura vale per le riduzioni del Margine di Contribuzioni che si sono verificate durante il Periodo di indennizzo.

Per Periodo di indennizzo si intende il periodo durante il quale i risultati dell'attività assicurata risentono delle conseguenze del sinistro.

Tale Periodo di indennizzo:

- inizia dalla data in cui si verifica il sinistro indennizzabile in base alla Sezione "Garanzie Calamità Naturali";
- ha una durata massima pari ai mesi indicati sulla Scheda di polizza;
- non viene modificato in occasione della scadenza del contratto o della sua risoluzione o sospensione successivi alla data del sinistro.

MC.8 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro

Sara Assicurazioni non corrisponde nessun indennizzo:

- quando l'attività assicurata cessa definitivamente dopo il sinistro;
- per quelle attività parziali cessate definitivamente dall'Assicurato e non sostituite da altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se del tutto diverse.

L'attività si considera ripresa:

- quando viene riattivata anche con modalità diverse da quelle usate prima del sinistro e
- assume una portata economica equivalente o superiore a quella precedente.

MC.9 - Limite massimo di indennizzo

Sara Assicurazione non indennizza, per uno o più sinistri che si verificano nel corso di uno stesso periodo assicurativo, importo superiore alla somma assicurata, salvo quanto previsto all'articolo MC.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti.

MC.10 - Determinazione della somma assicurata

La somma assicurata deve essere pari o superiore, ma non più del 20%, del margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.

Il margine di contribuzione viene determinato sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato con il "Questionario per determinare la somma assicurata", come differenza tra:

- la somma dei ricavi di vendita e le rimanenze finali (colonna di sinistra del Questionario) e
- la somma delle rimanenze iniziali e dei costi ed oneri (colonna di destra del Questionario).

Il "Questionario per determinare la somma assicurata" diventa parte integrante del contratto; la correttezza delle informazioni in esso contenute sono considerate essenziali per la valutazione del rischio.

L'Assicurato deve stare attento alla veridicità delle informazioni che fornisce all'interno di tale questionario.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Margine di Contribuzione (Perdita di)	-	(Somma assicurata / Numero giorni lavorativi) x Franchigia in giorni	Perdite verificatesi durante il Periodo di indennizzo
Perdite da prolungamento inattività e/o impossibilità di iniziare lavori di ricostruzione per provvedimento Autorità	-	-	Per i primi 30 giorni, massimo 10% della somma assicurata
Onorari Società di revisione	-	-	3% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro
Onorari del Perito	-	-	3% dell'indennizzo, con il massimo di 15.000 euro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

SXCN - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri della Sezione Garanzie Calamità Naturali

SXCN.1 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Il contratto si intende stipulato per conto proprio e di chi spetta.

Solo il Contraente o Sara Assicurazioni possono far valere i diritti previsti dal contratto.

In caso di sinistro solo il Contraente può compiere tutti quegli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

I comportamenti da lui adottati per accertare e liquidare i danni sono vincolanti anche per:

- l'Assicurato, se diverso dal Contraente;
- i terzi proprietari o comproprietari.

ai quali è preclusa la possibilità di presentare impugnazione.

L'indennizzo liquidato può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato, o con il loro consenso.

SXCN.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare tutto il possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sostenute per ridurre od evitare il danno sono a carico di Sara Assicurazioni, secondo quanto indicato dall'articolo 1914 del C.C.;
- b) informare per iscritto Sara Assicurazioni o l'Agenzia che gestisce il contratto entro tre giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, come previsto dall'articolo 1913 C.C..

Se il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere, in tutto od in parte, il diritto all'indennizzo, così come previsto dall'articolo 1915 C.C..

L'Assicurato od il Contraente deve inoltre:

- c) presentare a Sara Assicurazioni entro **3 giorni dalla denuncia del sinistro**, un elenco preciso, in termini di qualità e quantità, delle cose andate distrutte, danneggiate o sottratte, con l'indicazione del loro valore;
- d) dimostrare, sia a Sara Assicurazione che ai Periti, il tipo, la quantità ed il valore delle cose esistenti prima del sinistro, e provare i danni e le perdite subite. Il Contraente/Assicurato può usare come mezzi di prova titoli di pagamento, fatture o qualsiasi altro documento che sia ragionevole avere a disposizione;
- e) consentire a Sara Assicurazioni di accertare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni fornite, anche mediante verifiche presso le sue sedi, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

SXCN.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara la distruzione di cose che in realtà non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose che non sono state danneggiate;
- ricorre a prove o documenti falsi per giustificare il danno;
- altera con dolo le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali dei reati;
- favorisce il peggioramento del danno.

perde il diritto all'indennizzo.

SXCN.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'importo del danno è stabilito in uno dei seguenti modi:

- a) con un accordo diretto tra Sara Assicurazioni (o persona da questa incaricata) ed il Contraente (o persona da questo designata), o in alternativa a richiesta di una delle due Parti;
- b) fra due Periti: uno nominato da Sara Assicurazioni, l'altro dal Contraente, con un unico atto.

Se i Periti non trovano un accordo sull'entità del danno, o se uno di essi ne fa richiesta, viene nominato un terzo Perito.

Il terzo Perito interviene solo sulle questioni in cui c'è disaccordo; in tal caso le relative decisioni vengono prese con il criterio della maggioranza.

Nel corso delle operazioni peritali, ogni Perito può farsi aiutare da altre persone, alle quali non è riconosciuto alcun diritto di voto.

Se una delle due Parti non nomina il proprio Perito, o se i due Periti non trovano l'accordo per la scelta del terzo, sarà il Presidente del Tribunale territorialmente competente in base al luogo dove si è avuto il sinistro, a nominarli.

L'intervento del Presidente del Tribunale può essere richiesto anche solo da una delle due Parti.

Ciascuna Parte sostiene le spese del proprio Perito.

Le spese del Terzo Perito, per le quali non è previsto alcun obbligo solidale, sono divise a metà tra le Parti.

SXCN.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare:
 - che la descrizione del rischio e le dichiarazioni che risultano dalla documentazione siano corrette;
 - l'esistenza di circostanze non comunicate a Sara Assicurazioni, tali da aggravare o modificare il rischio;
 - che il Contraente o l'Assicurato abbiano rispettato gli obblighi previsti dall'articolo SXCN.2 - "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il loro valore al momento del sinistro, secondo i criteri stabiliti dall'articolo SXCN.7 – "Determinazione del danno";
- d) stimare il danno e procedere alla liquidazione del danno e delle spese secondo quanto previsto dal contratto.

Le valutazioni indicate alle lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, che non possono impugnarle se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione degli accordi contrattuali.

È invece sempre possibile agire o presentare eccezioni relativamente all'indennizzabilità del danno.

Se il danno viene determinato con il ricorso ai Periti (lettera b, articolo SXCN.4), le loro valutazioni devono essere riportate in apposito verbale, in duplice copia, una per Parte.

Al verbale deve essere allegato anche il dettaglio delle stime effettuate.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.

Tale rifiuto deve essere indicato dagli altri Periti nel verbale.

I Periti non sono sottoposti alle formalità giudiziarie.

SXCN.6 - Operazioni peritali

Se si verifica un sinistro che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono organizzate e svolte in maniera da non ostacolare, nei limiti del possibile, l'attività svolta, anche se in maniera ridotta, nelle aree non interessate o non danneggiate dal sinistro.

SXCN.7 - Determinazione del danno

Il danno è determinato in base ai seguenti criteri, separatamente per ciascuna Partita:

- a) **per il Fabbricato:** si calcola la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o riparare quelle danneggiate. Da questo importo viene sottratto il valore delle parti recuperabili. Dalle valutazioni è escluso il valore dell'area. Se il fabbricato è costruito, in tutto o in parte, con materiali non comuni, la valutazione viene comunque fatta considerando il costo di costruzione con materiali comuni.
- b) **per gli Impianti/Macchinari e per le Attrezzature:** si stima l'importo delle spese di riparazione (valutate al momento del sinistro) per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano prima del danno. Se le cose danneggiate non possono essere riparate, viene stimato il costo di rimpiazzo a nuovo, ovvero il costo per sostituirle con un'altra nuova o equivalente per rendimento economico ("Valore a nuovo"). Un bene si considera non riparabile se le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro. Dalla stima così effettuata, si sottrae il valore di ciò che può essere ricavato dai residui. Il valore allo stato uso è pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, diminuito di un certo deprezzamento che tiene conto della natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza ritenuta utile. Per le cose assicurate che sono state danneggiate dagli eventi garantiti, ma che al momento del sinistro erano già fuori uso od inservibili l'assicurazione vale solo per il loro valore allo stato d'uso.
Dall'indennizzo non sono considerate le spese per:
 - tentativi di riparazione;
 - riparazioni provvisorie;
 - modifiche o miglioramenti;
 - lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili;
 - le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro;
 - trasporti aerei o con altri mezzi diversi dal normale.
- c) per i **Terreni:** si stima la spesa necessaria per il ripristino e la bonifica (Costo di ripristino) delle parti del terreno distrutte o danneggiate.
- d) per **Merci e Arredamento:**
 - **Merci:** la stima viene fatta a partire dal loro Valore Commerciale al momento del sinistro. Per determinare il Valore Commerciale si tiene conto della natura e qualità delle Merci, della loro svalutazione commerciale e di eventuali oneri fiscali. Dall'importo così calcolato vengono sottratti:
 - il valore delle merci illese;
 - il valore residuo di quelle danneggiate;
 - gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.Se il valore che si ottiene supera i prezzi di mercato, il danno viene determinato facendo riferimento a tali prezzi di mercato. Per le merci vendute ed in attesa di consegna l'indennizzo è determinato sulla base del prezzo di vendita concordato, al netto delle spese risparmiate per la mancata consegna (selling price).
Tale criterio può essere utilizzato solo le merci vendute ed in attesa di consegna:
 - non sono già state assicurate dall'acquirente e se
 - non possono essere sostituite con altre ed equivalenti merci illese.
 - **Arredamento:** si stima l'importo delle spese di riparazione (valutate al momento del sinistro) per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano prima del danno. Se le cose danneggiate non possono essere riparate, viene stimato il costo di rimpiazzo a nuovo, ovvero il costo per sostituirle con un'altra nuova o equivalente per rendimento economico ("Valore a nuovo"). Un bene si considera non riparabile se le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro. Dalla stima così effettuata, si sottrae il valore che può essere ricavato dai residui.
La stima non può superare il doppio del valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro. Il valore allo stato uso è pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, diminuito di un certo deprezzamento che tiene conto della natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza ritenuta utile.
 - **Cose particolari:** si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per rifare la cosa o per ripararla. Tale valore viene poi ridotto per tenere conto dello stato d'uso ed utilizzabilità.

**Nella stima non si tiene conto del valore di affettivo, o di quello artistico o scientifico.
L'indennizzo viene riconosciuto a riparazione o ricostruzione avvenuta entro dodici mesi dal sinistro.**

• **Titoli di credito:**

Valgono le seguenti regole:

- A meno che non ci sia un accordo differente, **la Sara Assicurazioni non paga alcun indennizzo prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato;
- **l'Assicurato deve restituire a Sara Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito sono diventati inefficaci;**
- **per gli effetti cambiari la copertura vale solo per quei titoli per i quali è ammessa l'azione cambiaria.**

SXCN.8 - Assicurazione parziale

Le Partite "Fabbricato", "Impianti, Macchinari, Attrezzature" e "Merci e Arredamento", sono assicurate nella forma a "Valore Intero".

Per loro si applica quanto previsto dall'articolo 1907 C.C.

Se dalle stime effettuate (vedasi articolo SXCN.7 - "Determinazione del danno") al momento del sinistro, risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese separatamente, sono superiori al momento del sinistro alle rispettive somme assicurate, **Sara Assicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.**

SXCN.9 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - Deroga alla regola proporzionale

Deroga alla regola proporzionale

Sara Assicurazioni non applica la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C. (e descritta al precedente articolo SXCN.8) se il valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la rispettiva somma assicurata.

In caso contrario Sara Assicurazioni indennizza il danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 10% ed il valore che le cose hanno al momento del sinistro.

Esempio di assicurazione parziale (art. SXCN.8) con applicazione della tolleranza del 10% (articolo SXCN.9)		
Garanzia Sisma (ad esempio) Somma assicurata Fabbricato: 150.000 euro Importo del danno: 30.000 euro Valore del Fabbricato al momento del sinistro: 180.000 euro Somma assicurata maggiorata del 10%: 165.000 euro		Importo liquidato
Indennizzo = Danno X $\frac{\text{Somma assicurata maggiorata \% deroga}}{\text{Valore al momento del sinistro}}$	30.000 X $\frac{165.000}{180.000}$	27.500 euro

SXCN.10 - Limite massimo dell'Indennizzo

Ad eccezione:

- di quanto previsto dall'articolo 1914 C.C. (Spese di salvataggio);
- delle spese indicate all'articolo CN.3.4 - Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro,

Sara Assicurazioni non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SXCN.11 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Quando:

- è stato verificato che la copertura è valida,
- è stato quantificato il danno,
- è stata fornita dal Contraente/Assicurato tutta la documentazione necessaria,

Sara Assicurazioni paga l'indennizzo entro 30 giorni dall'accordo raggiunto, a meno che **non ci siano opposizioni.**

In caso di:

- apertura di un procedimento penale, o
- notifica a Sara Assicurazioni di un provvedimento giudiziario o altro atto,

relativo alla causa del sinistro, **il pagamento è effettuato solo quando è stato accertato che non ricorre dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata**

SXCN.12 - Anticipo dell'indennizzo

In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto fino al 30% dell'importo minimo che, sulla base delle Condizioni di Assicurazione, si presume verrà liquidato.

Sara Assicurazioni:

- **deve pagare l'anticipo entro 30 giorni dalla relativa richiesta;**
- **non è tenuta ad alcun anticipo invece quando:**
 - **sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;**
 - **l'indennizzo complessivo prevedibile è inferiore a 25.000 euro.**

L'importo massimo dell'anticipo è di 250.000 euro.

Se i presupposti dell'anticipo vengono meno o risultano inesistenti, l'Assicurato deve restituire, entro 30 giorni dalla data di contestazione, l'anticipo ottenuto, aumentato delle spese e degli interessi legali.

SXCN.13 - Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro indennizzabile, Sara Assicurazioni rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa verso:

- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate o collegate;
- i fornitori abituali di merci e servizi;
- i clienti, i dipendenti;
- i locatari e/o proprietari.

La rinuncia alla rivalsa è valida se:

- l'Assicurato stesso non esercita l'azione verso il responsabile;
- non si tratta di dolo.

SXCN.14 - Programma QuickRestart Azienda Benpower di Quick Restart

Fermo quanto stabilito dalle presenti Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di Benpower, società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri di calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma Quick Restart di Benpower

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di **Quick Restart Azienda di Benpower** garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati;
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici Benpower.

Come attivare il servizio Quick Restart Azienda di BenPower:

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico Benpower fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Benpower identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione Benpower non prevista dal programma **Quick Restart Azienda** sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento, a titolo esemplificativo:
 - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
 - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
 - Risanamento di fabbricati civili ed industriali;
 - Decontaminazione di attrezzature, impianti e macchinari;
 - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione;

saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, sono rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

- **I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti;**
- Benpower opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Benpower resta ad esclusivo carico della stessa;
- Benpower opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento;
- **Benpower non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.**

Chi è Benpower

Benpower è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. Benpower effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica.

Benpower, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a Benpower di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. Benpower mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

SXMC - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri della Sezione Margine di Contribuzione

SXMC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Il contratto si intende stipulato per conto proprio e di chi spetta.

Solo il Contraente o Sara Assicurazioni possono far valere i diritti previsti dal contratto.

In caso di sinistro solo il Contraente può compiere tutti quegli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

I comportamenti da lui adottati per accertare e liquidare i danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, al quale è **preclusa la possibilità di presentare impugnazione**.

L'indennizzo liquidato può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato, o con il loro consenso.

SXMC.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- fare tutto il possibile per evitare o contenere al minimo l'interruzione dell'attività e la conseguente perdita.
- informare per iscritto Sara Assicurazioni o l'Agenzia che gestisce il contratto **entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza**, come previsto dall'articolo 1913 C.C.;

Se il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere, in tutto od in parte, il diritto all'indennizzo, così come previsto dall'articolo 1915 C.C..

L'Assicurato od il Contraente deve inoltre:

- fornire a Sara Assicurazioni o all'Agenzia che gestisce il contratto, una descrizione dettagliata delle perdite subite a seguito dell'interruzione dell'esercizio. Tale descrizione deve essere fornita entro 30 giorni dalla fine del Periodo di indennizzo;
- mettere a disposizione, sia a Sara Assicurazione che ai Periti, i propri registri e libri contabili, e le fatture;
- fornire, a proprie spese, a Sara Assicurazioni ed ai Periti, tutti i documenti, prove, informazioni, chiarimenti ed ogni altro documento che sia ragionevole avere a disposizione per agevolare le attività di indagine e verifica;
- se l'attività è soggetta all'obbligo di tenere una contabilità di magazzino, mettere a disposizione di Sara Assicurazioni la documentazione relativa alla movimentazione delle merci in magazzino;
- rendere disponibile una dettagliata documentazione del costo dei prodotti finiti e di quelli in corso di lavorazione andati distrutti.

SXMC.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- ricorre a prove o documenti falsi per giustificare il danno o la perdita;
- altera con dolo le tracce o gli indizi materiali dei reati;
- favorisce il peggioramento del danno,

perde il diritto all'indennizzo.

SXMC.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'importo del danno è stabilito in uno dei seguenti modi:

- con un accordo diretto tra Sara Assicurazioni (o persona da questa incaricata) ed il Contraente (o persona da questo designata), o in alternativa a richiesta di una delle due Parti;
- fra due Periti: uno nominato da Sara Assicurazioni, l'altro dal Contraente, con un unico atto.

Se i Periti non trovano un accordo sull'entità del danno, o se uno di essi ne fa richiesta, viene nominato un terzo Perito.

Il terzo Perito interviene solo sulle questioni in cui c'è disaccordo; in tal caso le relative decisioni vengono prese con il criterio della maggioranza.

Nel corso delle operazioni peritali, ogni Perito può farsi aiutare da altre persone, alle quali non è riconosciuto alcun diritto di voto.

Se una delle due Parti non nomina il proprio Perito, o se i due Periti non trovano l'accordo per la scelta del terzo, sarà il Presidente del Tribunale territorialmente competente in base al luogo dove si è avuto il sinistro, a nominarli.

L'intervento del Presidente del Tribunale può essere richiesto anche solo da una delle due Parti.

Ciascuna Parte sostiene le spese del proprio Perito.

Le spese del Terzo Perito, per le quali non è previsto alcun obbligo solidale, sono divise a metà tra le Parti.

SXMC.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare:
 - che la descrizione del rischio e le dichiarazioni che risultano dalla documentazione siano corrette;
 - l'esistenza di circostanze non comunicate a Sara Assicurazioni, tali da aggravare o modificare il rischio;
 - che il Contraente o l'Assicurato abbiano rispettato gli obblighi previsti dall'articolo SXMC.2 -Obblighi in caso di sinistro;
- verificare l'applicabilità dell'ipotesi prevista all'articolo SXMC.7 – "Assicurazione parziale", secondo i criteri stabiliti dall'articolo SXMC.6 – "Determinazione del danno";
- stimare il danno e procedere alla liquidazione del danno e delle spese secondo quanto previsto dal contratto.

Le valutazioni indicate alle lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, che non possono impugnarle se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione degli accordi contrattuali.

È invece sempre possibile agire o presentare eccezioni relativamente all'indennizzabilità del danno.

Se il danno viene determinato con il ricorso ai Periti (lettera b, articolo SXMC.4), le loro valutazioni devono essere riportate in apposito verbale, in duplice copia, una per Parte.

Al verbale deve essere allegato anche il dettaglio delle stime effettuate.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.

Tale rifiuto deve essere indicato dagli altri Periti nel verbale.
I Periti non sono sottoposti alle formalità giudiziarie.

SXMC.6 - Determinazione del danno

SXMC.6.1 - Margine di contribuzione e spese supplementari

Il danno si determina:

- a) Per la perdita del Margine di contribuzione, si calcola la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato in assenza di sinistro calamità naturali indennizzabile (Margine di Contribuzione teorico) e quello effettivamente conseguito durante il Periodo di indennizzo.
Nel determinare il Margine di contribuzione teorico i Ricavi di vendita sono calcolati basandosi sugli ordini acquisiti, sui piani aziendali di produzione, sulla produzione realizzata al momento del verificarsi del sinistro e su ogni altra circostanza rilevante (ad esempio la stagionalità della produzione, o l'andamento di mercato).
- b) Per le spese supplementari, si calcolano le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute (e documentate) per evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che altrimenti si sarebbe avuta durante il Periodo di indennizzo a causa del sinistro calamità naturali indennizzabile. **Tali spese sono indennizzate fino ad un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione evitata**, al netto del risparmio rappresentato da tutte quelle spese (considerate nella somma assicurata) che, per effetto del sinistro, cessano o si riducono durante il Periodo di indennizzo.

Se l'attività assicurata è divisa in settori distinti o linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni previste alle lettere a) e b) si applicano separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Se la somma assicurata è inferiore alla sommatoria dei Margini di contribuzione di ogni settore (interessato o non dal sinistro), **l'indennizzo viene ridotto in proporzione come previsto dall'articolo SXMC.7 – "Assicurazione parziale"**.

SXMC.6.2 - Determinazione del danno in caso di più ubicazioni

Se:

- l'Assicurato svolge la propria attività in più sedi fra loro interdipendenti e/o complementari e
- tali sedi sono assicurate con Sara Assicurazioni contro gli eventi previsti dalla Sezione "Garanzie Calamità Naturali",

il danno viene calcolato considerando gli effetti subiti da tutte le sedi nel loro complesso, indipendentemente da quella direttamente interessata dall'evento dannoso.

SXMC.7 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata è inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, **l'indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra questi due valori**.

SXMC.8 - Tolleranza nella determinazione della somma assicurata - Deroga alla regola proporzionale

Sara Assicurazioni non applica la regola proporzionale prevista dal precedente articolo SXMC.7 **se la somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro**.

In caso contrario Sara Assicurazioni indennizza il danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di tale Margine di Contribuzione.

SXMC.9 - Anticipo dell'indennizzo

In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto fino al 50% dell'importo minimo che, sulla base delle Condizioni di Assicurazione, si presume verrà liquidato.

Sara Assicurazioni:

- **deve pagare l'anticipo entro 30 giorni dalla relativa richiesta;**
- **non è tenuta ad alcun anticipo quando:**
 - **sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;**
 - **l'Assicurato non ha fornito prova inequivocabile del riavvio dell'attività;**
 - **l'indennizzo complessivo prevedibile è inferiore a 100.000 euro.**

L'importo massimo dell'anticipo è di 250.000 euro.

Se i presupposti dell'anticipo vengono meno o risultano inesistenti, l'Assicurato deve restituire, entro 30 giorni dalla data di contestazione, l'anticipo ottenuto, aumentato delle spese e degli interessi legali.

SXMC.10 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Quando:

- è stato verificato che la copertura è valida,
- è stato quantificato il danno,
- è stata fornita dal Contraente/Assicurato tutta la documentazione necessaria,

Sara Assicurazioni paga l'indennizzo entro 30 giorni dall'accordo raggiunto, a meno che **non ci siano opposizioni**.

In caso di:

- apertura di un procedimento penale, o
- notifica a Sara Assicurazioni di un provvedimento giudiziario o altro atto,

relativo alla causa del sinistro, **il pagamento è effettuato solo quando è stato accertato che non ricorre dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.**

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**